

NORME PER LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 18 DICEMBRE 1951 N. 1551, VERSATI DAGLI STUDENTI DELLE UNIVERSITÀ E DEGLI ISTITUTI SUPERIORI (*)

() Allo scopo di agevolarne la lettura, nel presente provvedimento la nomenclatura dei Ministri e dei Ministeri è stata aggiornata sulla base degli accorpamenti e delle soppressioni intervenute negli ultimi anni.*

Preambolo

(Omissis)

Articolo unico

I contributi richiesti agli studenti dalle università e dagli istituti superiori ai sensi dell'articolo 11, ultimo comma, della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, sono utilizzati secondo le disposizioni della presente legge.

Presso ciascuna università è costituita una apposita commissione del consiglio di amministrazione, composta dai rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione stesso e da pari numero di rappresentanti dei docenti, per l'utilizzazione dei fondi destinati alle iniziative e alle attività culturali e sociali attinenti alla realtà universitaria proposte alla commissione stessa da associazioni studentesche rappresentate nei consigli di facoltà o da altre associazioni o gruppi di almeno 50 studenti, in corso o fuori corso da non più di un anno.

Una quota parte, pari al 50 per cento dei predetti contributi, è destinata ad iniziative ed attività sportive universitarie. L'utilizzazione di fondi destinati alla gestione, alla manutenzione, al potenziamento e alla costruzione di impianti sportivi e a manifestazioni sportive universitarie, anche a livello nazionale ed internazionale, è affidata dal consiglio di amministrazione, sentito il comitato di cui alla legge 28 giugno 1977, n. 394, ad enti legalmente riconosciuti, che perseguono come finalità la pratica e la diffusione dello sport universitario e l'organizzazione di manifestazioni sportive universitarie a carattere nazionale ed internazionale.

I fondi precedentemente accantonati dalle università e dagli istituti superiori sono utilizzati per le finalità della presente legge in base a piani pluriennali approvati dal consiglio di amministrazione, con facoltà del consiglio di amministrazione stesso di determinare la quota da riservare alle finalità di cui al precedente comma, in misura comunque non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il relativo regolamento di esecuzione.

Nelle libere università nelle quali non è prevista la partecipazione degli studenti al consiglio di amministrazione la componente studentesca nella commissione di cui al secondo comma è costituita dai rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione dell'opera universitaria.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE 3 AGOSTO 1985, N. 429

Decreto Ministeriale 15 ottobre 1986 (in Gazz. Uff., 6 aprile, n. 80).

Capo I

INIZIATIVE ED ATTIVITÀ CULTURALI E SOCIALI

Articolo 1- Commissione

1. Per l'utilizzazione dei fondi destinati ad iniziative ed attività culturali e sociali, di cui alla legge 3 agosto 1985, n. 429, è costituita una apposita commissione del consiglio di amministrazione composta:

a) dai rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione ovvero nelle libere università nelle quali non è prevista la partecipazione degli studenti al consiglio di amministrazione, dai rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione dell'Opera universitaria o di altro ente avente analoghi compiti;

b) da docenti scelti dal consiglio di amministrazione fra i propri componenti, in numero pari a quello dei rappresentanti degli studenti.

2. Il presidente è eletto nel proprio seno dalla commissione fra i rappresentanti dei professori universitari.

3. La commissione ha la stessa durata del consiglio di amministrazione. I compiti della commissione cessano qualora perdano la qualità di componenti del consiglio stesso.

4. La commissione è convocata dal presidente ordinariamente almeno due volte all'anno e straordinariamente sempre che occorra o su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti.

5. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno quattro componenti; per la validità delle delibere è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 2 - Soggetti richiedenti

La richiesta di utilizzazione del fondo destinato ad iniziative ed attività culturali e sociali, può essere presentata da:

a) associazioni studentesche che hanno rappresentanze nei consigli di facoltà;

b) altre associazioni studentesche universitarie che abbiano come associati almeno cinquanta studenti in corso o fuori corso da non più di un anno;

c) gruppi di studenti universitari composti da almeno cinquanta studenti in corso o fuori corso da non più di un anno.

Articolo 3 - Procedimento

1. Le iniziative ed attività culturali e sociali da svolgere nel corso di un anno accademico vanno finanziate sulla base delle disponibilità di bilancio iscritte nell'apposito capitolo dell'anno finanziario in corso al momento della presentazione delle richieste ai sensi del successivo comma 4.

2. La commissione, subito dopo l'approvazione del bilancio preventivo da parte del consiglio di amministrazione e comunque non oltre il 30 gennaio di ciascun anno, determina i criteri di massima per la distribuzione del fondo a disposizione e ne dà idonea pubblicità nell'ambito dell'ateneo indicando l'ammontare del fondo stesso.

3. La commissione può stabilire, tra i criteri di massima, l'accantonamento di una quota parte del fondo, non superiore al 15% del suo ammontare, per finanziare attività per esigenze sopravvenute o per modifiche od integrazioni di piani già approvati.

4. Le richieste di finanziamento per le iniziative ed attività da svolgere nell'anno accademico successivo vanno presentate entro il 30 maggio di ciascun anno e devono contenere:

a) l'indicazione dettagliata delle iniziative per cui si chiede il contributo delle relative spese e dei periodi di svolgimento e delle modalità di pubblicità intese a promuovere la partecipazione degli studenti;

b) il preventivo di spesa per ciascuna iniziativa;

c) la designazione di un delegato o di un supplente, quale responsabile nei confronti dell'università e dei terzi per tutto quanto attiene alla regolare esecuzione ed attuazione delle iniziative.

5. Entro il 30 giugno di ciascun anno la commissione di cui al precedente art. 1 delibera sulle richieste presentate.

6. Nel caso sia stato disposto l'accantonamento di cui al precedente comma 3, le richieste vanno presentate entro il 31 gennaio dell'anno successivo e la commissione delibera sulle stesse entro il 15 febbraio dello stesso anno.

Articolo 4 - Espletamento

1. Tutte le iniziative ed attività finanziate inerenti a ciascun anno accademico, devono essere espletate e completate entro l'anno accademico cui si riferiscono.

2. Il relativo finanziamento è revocato per le parti non espletate e incrementa le disponibilità dell'apposito capitolo di bilancio dell'esercizio successivo.

3. Al termine di ciascun anno accademico le associazioni o gruppi di studenti sono tenuti a presentare alla commissione di cui al precedente art. 1 una relazione illustrativa delle iniziative svolte e delle forme di pubblicità adottate che va allegata alla eventuale richiesta per l'anno successivo.

Articolo 5 - Liquidazione dei contributi.

1. I contributi sono liquidati su richiesta del delegato di cui all'art. 3, comma 4, lettera c), dal competente ufficio dell'università, in base alla documentazione delle spese e nei limiti del finanziamento approvato.

2. Per le piccole spese, che singolarmente non eccedono le L. 20.000 e nel limite massimo di L. 200.000 per l'attuazione di ciascun piano, il responsabile è esentato sotto la sua personale responsabilità dall'obbligo di documentazione.

Capo II

INIZIATIVE ED ATTIVITÀ SPORTIVE UNIVERSITARIE

Articolo 6 - Utilizzazione del fondo.

1. L'utilizzazione del fondo, pari al 50%, di cui alla legge n. 429/85 destinato alla gestione, alla manutenzione, al potenziamento ed alla costruzione di impianti sportivi e a manifestazioni sportive universitarie è affidata dal consiglio di amministrazione, ad enti legalmente riconosciuti che perseguano come finalità la pratica e la diffusione dello sport universitario e l'organizzazione di manifestazioni sportive universitarie a carattere nazionale ed internazionale.

2. A tal fine il consiglio di amministrazione, sentito il comitato per lo sport di cui alla legge 28 giugno 1977, n. 394, delibera sulle modalità di utilizzo del fondo, tenuto conto dell'esigenza di coordinare l'utilizzazione stessa con il programma di sviluppo delle attività sportive elaborato ai sensi dell'art. 1 della predetta legge n. 394/1977, e provvede alla relativa realizzazione mediante convenzione da stipulare con gli enti di cui al comma 1, sulla base di uno schema tipo predisposto dal Ministero della pubblica istruzione.

Capo III

NORME COMUNI

Articolo 7 - Fondi accantonati

1. Le università che hanno accantonato in precedenza, fino alla data del 31 dicembre 1985, i fondi derivanti dall'applicazione dell'art. 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, li utilizzano per le finalità previste dalla legge 3 agosto 1985, n. 429, in base a piani pluriennali approvati dal consiglio di amministrazione.

2. A tal fine, il consiglio di amministrazione determina preventivamente l'ammontare della quota da riservare alle iniziative ed attività sportive universitarie, in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento. La predetta quota va utilizzata con le modalità di cui al precedente art. 6.

3. Per l'utilizzazione della quota destinata alle attività culturali e sociali, la commissione di cui all'art. 1 propone piani pluriennali che possono prevedere la destinazione di tutto o in parte il fondo disponibile ad integrazione in un arco temporale stabilito dei fondi annuali destinati a finanziare in via ordinaria le predette attività o a finanziare piani di attività presentati dagli aventi diritto da svolgere oltre un anno accademico. Per quest'ultimo caso la commissione determina le modalità di presentazione delle domande, i tempi e i modi di attuazione delle iniziative.

4. Le proposte della commissione sono sottoposte per l'approvazione al consiglio di amministrazione, che adotta le conseguenti delibere dandone idonea pubblicità nell'ambito dell'ateneo.